

Responsabilità del datore di lavoro e del costruttore della macchina

Organo: **CASSAZIONE PENALE SEZ. IV**

Numero atto: **SENTENZA N. 38955 DEL 23 SETTEMBRE 2014**

Sintesi : Vi è la responsabilità sia del legale responsabile della ditta costruttrice della macchina che del legale responsabile dell'azienda, in cui lavora il dipendente/infortunato, per avergli cagionato lesioni personali a causa dell'inosservanza delle norme dettate per la prevenzione di infortuni sui lavoro.

Autore : **ING. MARIO SCOLA**

IL CASO

La Corte d'Appello, disponendo una **parziale revisione della sentenza di primo grado**, ha ritenuto responsabili del reato di cui all'art. 590 commi 2 e 3 c.p. sia il **legale responsabile della ditta costruttrice della macchina** denominata A36 per la produzione di strisce depilatorie, sia il **legale responsabile dell'azienda**, ossia il datore di lavoro, ai quali, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme dettate per la prevenzione di infortuni sui lavoro, è **attribuito l'addebito di aver cagionato lesioni personali a dipendente** della ditta con la qualifica di operaia, consistite in trauma da schiacciamento apice IV dito mano sinistra.

In particolare, si addebita agli imputati la violazione dell'art 7, 132 d.p.r. 547/1955 e dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 626/1994, in quanto entrambi, nelle qualità sopra indicate, **non hanno provveduto a rendere inaccessibile la zona d'imbocco della predetta macchina** al fine di eliminare il rischio di trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.

Si contesta, inoltre, che il funzionamento di elementi mobili pericolosi non avveniva in condizioni di sicurezza nel momento in cui veniva abilitato il dispositivo di comando manuale. Si contesta, altresì, che **la lavoratrice non era stata formata sui rischi specifici della lavorazione**, talché, intenta a riavviare il ciclo, azionando con la mano destra il comando manuale (anch'esso non rispondete al requisiti minimi di sicurezza) finiva con lo schiacciarsi la mano sinistra mentre cercava di far combaciare i due film, subito prima dell'imbocco negli ultimi due rulli, zona non adeguatamente protetta con idonei dispositivi di sicurezza.

Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione, con distinti atti, gli imputati, che è stato respinto.

IL COMMENTO

1. RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E DEL COSTRUTTORE DELLA MACCHINA

Secondo un **consolidato orientamento giurisprudenziale il costruttore risponde** per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione e **fornitura di una macchina priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza** (obbligo su di lui incombente per il disposto dell'art. 7 del D.P.R. 547/1955) a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per es. nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina). Se ciò non si verifica si ha una permanenza della posizione di garanzia del costruttore che non esclude il nesso di condizionamento con l'evento; sempre che, naturalmente, quell'evento sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina.

Ma **la permanenza della responsabilità del costruttore e del fornitore della macchina non vale ad escludere la responsabilità dell'utilizzatore** a meno che l'accertamento di un elemento di pericolo o la violazione di regole di cautela nella progettazione o costruzione dello strumento non siano resi impossibili per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, che cioè si tratti di una violazione delle regole di prevenzione non verificabile con l'ordinaria diligenza (per es. perchè riguardanti una parte non visibile e non raggiungibile della macchina). Ma se la non corrispondenza della macchina alle regole di prevenzione e di protezione è agevolmente verificabile la colpa dell'utilizzatore non può essere esclusa: l'utilizzatore della macchina, ed in particolare il datore di lavoro, è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo e quindi il comportamento alternativo lecito è esigibile nei suoi confronti.

Questa situazione, secondo l'accertamento incensurabile dei Giudici di merito, si è appunto verificata nel caso in esame in quanto i giudici del merito hanno sufficientemente chiarito il punto relativo alla sussistenza della violazione prevenzionistica concernente la condizione di accessibilità agli apparati della macchina, ancorché a mezzo di chiavi azionate da un selettore. Hanno evidenziato che le parti rotanti della macchina avrebbero dovuto essere protette e segregate a monte, in conformità alle disposizioni di sicurezza, in maniera tale da impedire che entrassero in contatto con parti del corpo dell'operatore o, in alternativa, ove ciò fosse imposto da esigenze di produzione, che sarebbe stata necessaria la predisposizione di un sistema che consentisse in caso di contatto il rapido arresto del rulli, sì da garantire in ogni caso la sicurezza del lavoratore.

1.1. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella

competenza tecnica del costruttore valgono ad esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass. pen., Sez. IV, 12/06/2008, n. 37060).

L'obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici concerne non soltanto i costruttori di macchine, ma altresì gli acquirenti che le mettono a disposizione dei loro dipendenti: anche questi sono tenuti a verificare che le macchine siano prive di rischio per l'incolumità dei lavoratori e la colpa degli uni non elimina quella degli altri. Ciò in quanto è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori (Cass. pen., Sez. IV, 23/11/2006, n. 2630).

In tema di normativa antinfortunistica, **sussiste la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina**, che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone, senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbiano sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere tale responsabilità la mera dichiarazione, resa dal datore di lavoro medesimo, di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (Cass. pen., Sez. IV, 10/11/2005, n. 2382).

In materia di normativa antinfortunistica e, in particolare, ai fini della responsabilità del costruttore di una macchina industriale che abbia violato le norme di prudenza, comuni o specifiche, poste a suo carico, il comportamento imprudente dell'acquirente-utilizzatore della macchina industriale medesima può assumere il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento solo se imprevedibile, abnorme, eccezionale, cioè assolutamente estraneo al processo produttivo proprio di quella macchina ovvero alle mansioni proprie di colui che, acquistata la macchina, la usi direttamente (Cass. pen., Sez. IV, 29/04/2003, n. 41985).

In tema di normativa antinfortunistica, risponde della contravvenzione di cui all'art. 374 del d.P.R. 24 aprile 1955 n. 547, il datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (Cass. pen., Sez. IV, 03/07/2002, n. 31467).

La prevenzione degli infortuni sul lavoro è collegata ad un diritto-dovere che trascende i connotati più strettamente contrattuali del rapporto di lavoro e che trova la più ampia collocazione, da un lato, nel diritto del lavoratore a mantenere intatta la propria integrità fisica nell'uso dei mezzi di lavoro e, dall'altro, nel dovere di chiunque appresti tali mezzi di prevenire gli infortuni; ne consegue che il comportamento illecito del datore di lavoro, che ha installato e messo in funzione una macchina non munita regolarmente dei dispositivi richiesti dalle norme antifortunistiche, non interrompe il nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del costruttore o del venditore della macchina e gli eventi lesivi derivanti ai lavoratori addetti, con la conseguente responsabilità anche del costruttore o del venditore delle macchine stesse (Cass. pen., 14/03/1988).

In caso di infortunio sul lavoro verificatosi per la mancanza delle prescritte misure protettive e di macchina, la responsabilità penale del costruttore di quest'ultima ricorre anche quando il datore di lavoro ne abbia consentito l'uso trattandosi di fatto privo di efficacia interruttiva del nesso di causalità tra il fatto illecito del costruttore e l'evento dannoso (Cass. pen., Sez. IV, 05/05/1987).

2. ESCLUSIONE DEL COMPORTAMENTO ABNORME DEL LAVORATORE E RESPONSABILITÀ DEI GARANTI DELLA SICUREZZA

Va ricordato in proposito il principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verifica dell'infortunio, giacché **al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela** (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8, art. 18, comma 1, lett. f). In altri termini, il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e foriere di pericoli.

Per l'effetto, in sostanza, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (art. 41 c.p., comma 1).

A tale regola, come è noto, si fa **eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., comma 2), in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore**: in tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verifica di un evento dannoso l'infortunio, che, per l'effetto, è addebitarle materialmente e giuridicamente al lavoratore (tra le tante, Sezione 4[^], Cass., 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro; nonché, Sezione 4[^], 29 febbraio 2008, Radrizzani). Ciò può verificarsi in presenza solo di comportamenti "abnormi" del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

In questa prospettiva, si esclude tradizionalmente che presenti le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (cfr. Sezione 4[^], 5 giugno 2008, Stefanacci ed altri).

Per converso, l'ipotesi tipica di comportamento "abnorme" è quella del lavoratore che violi "con consapevolezza" le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare.

Mentre **altra ipotesi paradigmatica di interruzione del nesso causale è quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente**, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore; ovvero nel caso in cui il lavoratore, pur nello svolgimento delle mansioni proprie, abbia assunto un atteggiamento radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenze comportamentali) (cfr., tra le altre, Sezione 4[^], 22 gennaio 2007, Pedone ed altri).

Ciò premesso, va però affermato a chiare lettere che, perché possa affermarsi la responsabilità del datore di lavoro, pur in presenza di comportamenti imprudenti ma non abnormi del lavoratore, occorre pur sempre che sia accertata la "colpa" del datore di lavoro, la quale è l'ineludibile presupposto dell'addebito contestabile al titolare della posizione di garanzia. Infatti, **per l'addebito dell'infortunio al datore di lavoro è pur sempre inevitabilmente necessario che questo sia da ricondurre, comunque**, anche in presenza dell'imprudenza del lavoratore, **alla mancanza o insufficienza di quelle cautele** che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio del comportamento imprudente e eziologicamente ricollegato alla verifica dell'incidente (efficacemente, in tal senso, Sezione 4[^], 21 ottobre 2008, Petrillo). E' quanto si è evidentemente verificato nella vicenda qui esaminata dalla Cassazione, laddove è stato accertato in sede di merito che il datore di lavoro rectius, qui il direttore dello stabilimento e delegato alla sicurezza aveva omesso di predisporre o di far predisporre, in occasione di lavori importanti il rischio di caduta dall'atto, il necessario strumentario di prevenzione, onde la caduta del lavoratore gli era stata addebitata, risultando irrilevante l'improvvido comportamento dello stesso lavoratore che pure aveva contribuito al verificarsi della caduta.

Or bene, **nel caso di specie**, i giudici hanno ritenuto che **la censura, mossa dagli imputati, non risulta connotata dal carattere di decisività**. In realtà, si osserva che la semplicità dell'operazione manuale posta in essere dalla lavoratrice non esclude la necessità della segregazione degli organi in movimento, prescritta dalla legge, rispetto alla quale l'efficacia della placca successivamente apposta resta circostanza irrilevante; dunque, **il comportamento della lavoratrice non può essere considerato abnorme** in forza del principio giurisprudenziale secondo cui "il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro".

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Cass. Pen., sez. IV, 23-09-2014, n. 38955 pres. Brusco, rel. Esposito

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Ancona, disponendo la sospensione della pena nei confronti di ... e sostituendo la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria per ... confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto costoro responsabili del reato di cui all'art. 590 commi 2 e 3 c.p.

Ai predetti, il primo in qualità di legale responsabile della ditta ... costruttrice della macchina denominata A36 per la produzione di strisce depilatorie, il secondo in qualità di legale responsabile della ditta ..., datore di lavoro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme dettate per la prevenzione di infortuni sul lavoro, era attribuito l'addebito di aver cagionato lesioni personali a dipendente della predetta ditta con la qualifica di operaia, consistite in trauma da schiacciamento apice IV dito mano sinistra. In particolare, si addebita agli imputati la violazione dell'art. 7, 132 d.p.r. 547/1955 e dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 626/1994, in quanto entrambi, nelle qualità sopra indicate, non avevano provveduto a rendere inaccessibile la zona d'imbocco della predetta macchina al fine di eliminare il rischio di trascinarsi delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore. Si contestava, inoltre, che il funzionamento di elementi mobili pericolosi non avveniva in condizioni di sicurezza nel momento in cui veniva abilitato il dispositivo di comando manuale. Si contestava, altresì, che la lavoratrice non era stata formata sui rischi specifici della lavorazione, talché, intenta a riavviare il ciclo, azionando con la mano destra il comando manuale (anch'esso non rispondente ai requisiti minimi di sicurezza) finiva con lo schiacciarsi la mano sinistra mentre cercava di far combaciare i due film, subito prima dell'imbocco negli ultimi due rulli, zona non adeguatamente protetta con idonei dispositivi di sicurezza.

... veniva assolto dai reati di cui agli artt. 56, 48, 479, 61 n.2 c.p. e 48, 485, 61 n.2 cp. pure a lui contestati.

Rilevavano i giudici del merito che l'infortunio era avvenuto mentre la lavoratrice stava operando presso la macchina che produce strisce depilatorie con il seguente procedimento: la macchina versa la cera su un film, sul quale poi si va a sovrapporre un secondo film, quindi i due film con in mezzo la cera e sovrapposti vengono schiacciati da un rullo, tagliati, separati, raggruppati e confezionati.

Il giorno dell'infortunio (31/10/2006) poiché - come era avvenuto frequentemente e anche più volte quel giorno - i due film, che avrebbero dovuto essere sovrapposti, si erano spostati e, quindi, la cera era uscita e si era incollata sul rullo, con conseguente arrotolamento dei film sul rullo, la lavoratrice, secondo una prassi in uso, aveva fermato la macchina premendo il relativo pulsante, aveva azionato la leva per far alzare i due rulli ed aveva quindi pulito la cera. Una volta pulita la macchina aveva riabbassato la leva e quindi i rulli, e visto che i due film continuavano a non sovrapporsi bene, con la mano destra aveva acceso "manualmente" e fatto partire la macchina per vedere come si comportavano i due film e, poiché gli stessi non si sovrapponevano ed anzi si spostavano in continuazione, aveva cercato di raddrizzarli con la mano sinistra, ma il rullo le aveva preso il quarto dito della mano, strappandole l'apice. I tecnici che avevano effettuato gli accertamenti avevano rilevato che la zona ove erano stati situati i rulli a cui la lavoratrice aveva potuto accedere con la mano era più ampia dello spazio necessario al passaggio del film, non era protetto e segregato in modo da impedire l'accesso agli organi lavoratori e rendeva possibile l'inserimento delle mani durante il moto della macchina azionata con modalità manuale, consentito dall'uso di una chiave che era nella disponibilità dei lavoratori. Rilevavano i giudicanti che il datore di lavoro era a conoscenza della situazione poiché tollerava che fossero ripetutamente poste in essere operazioni non sicure, finalizzate a ovviare al corretto funzionamento della macchina evitando l'intervento del manutentore con perdita di tempo e aumento dei costi. Inoltre i film si ingrippavano facilmente. Rilevavano, inoltre, la mancanza di una specifica ed adeguata formazione della lavoratrice, come era dimostrato dalla mancanza di firma di costei sui verbali di addestramento a mansione specifica, risultante in atti e dalle deposizioni dei testi, anche se non si era pervenuti a condanna del datore di lavoro per il reato di falso contestatogli. Osservavano, inoltre, che il manuale di istruzioni della

macchina, pur contemplando espressamente i rischi, non prevedeva che le operazioni quali quelle poste in essere dalla lavoratrice fossero effettuate esclusivamente da manutentori. Inoltre, la chiave per il funzionamento della macchina con modalità manuale non era custodita in modo tale da impedirne l'utilizzo ai lavoratori. In tale situazione i giudici escludevano la sussistenza di un comportamento abnorme della vittima, richiamando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità. In forza del quale nessuna efficacia causale poteva essere attribuita alla condotta del lavoratore infortunato in caso di evento sia riconducibile anche alla mancanza/insufficienza delle cautele.

Quanto alla posizione del ... rilevavano che l'art.7 del DPR n. 547/1955 anticipa la tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio o concessione in uso delle macchine, talché nelle responsabilità derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli operatori cui siano imputabili le indicate attività. In particolare, la responsabilità del ... era riconducibile non solo alla realizzazione della macchina, ma anche all'omissione prima della consegna del dovuto controllo sulla funzionalità della medesima in condizioni di sicurezza. Né poteva ritenersi che l'uso della macchina da parte della ditta ... s.r.l. senza l'eliminazione delle carenze attinenti alla sicurezza costituisse causa sopravvenuta, non potendo rientrare fra quelle di cui all'art. 41 co. 2 cp.

Osservavano, altresì, i giudici del merito che dopo il fatto addetti della ditta costruttrice, su indicazione della s.r.l., avevano effettuato un intervento di confinamento delle zone pericolose mediante collocazione di due cancelli apribili e posizionamento sulle chiusure del medesimo di micron che, se aperti, interrompevano il moto degli organi lavoratori. Era stata installata, altresì, una placca atta a segregare la zona dell'imbocco con necessità d'intervento di personale tecnico abilitato in caso di malfunzionamento.

Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione, con distinti atti, gli imputati. Il ... deduce, con unico articolato motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione e conseguente errata applicazione degli artt. 7,132 DPR 547/1055 e dell'art. 35 c. 1 D.lvo 626/94. Rileva l'incongruenza dell'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale qualora all'epoca del fatto la macchina fosse stata dotata della placca successivamente apposta l'evento non si sarebbe verificato. Osserva che quando si devono cambiare i nastri, nell'unico momento in cui si è costretti a entrare nella zona di movimentazione della macchina, anche la piastra deve essere smontata. Deduce che la circostanza che la chiave necessaria per bloccare gli organi lavoranti fosse in possesso dei lavoratori e non solo dei manutentori ovvero che i lavoratori potessero eseguire l'operazione di riallineamento era un fatto assolutamente irrilevante, trattandosi di operazione elementare e non richiedente competenze o abilità professionali specifiche. Rileva che anche l'affermazione che la mancanza di adeguata formazione della lavoratrice fosse evincibile dai verbali di addestramento recanti firme apparenti della lavoratrice rappresenta una conclusione illogica, sfornita di riscontri e contraddetta da numerosi elementi (prova testimoniale), oltre a considerare che l'avvertenza di non inserire le mani nella macchina a rulli abbassati era chiaramente indicata nei cartelli presenti sulla macchina stessa. A sua volta il ... deduce:

1) Vizio di motivazione per manifesta illogicità. Rileva che con l'appello era stato evidenziato che dall'istruttoria era emerso che la zona d'imbocco della macchina era efficacemente protetta ed inaccessibile alle lavoratrici, in quanto le stesse non dovevano essere in possesso della chiave estraibile che, consentendo l'apertura delle portiere, permette di avvicinarsi fisicamente ai rulli, il cui movimento, peraltro, si arresta automaticamente al momento dell'apertura. Rileva che ciò era desumibile anche dal manuale d'uso e manutenzione della macchina, nel quale si legge che il conduttore deve operare "rigorosamente a protezioni abilitate" con i ripari montati e tutte le sicurezze inserite e solo il manutentore "può agire a protezioni disabilitate in quanto è in possesso dei mezzi per disabilitarle". Di conseguenza era erronea la notazione contenuta in sentenza secondo cui "Il manuale di istruzioni della macchina, pur prevedendo espressamente i rischi, non prevedeva espressamente che le operazioni -quali quelle poste in essere dalla lavoratrice e in occasione delle quali è avvenuto l'infortunio - fossero effettuate esclusivamente da manutentori o personale specializzato". Da tale premessa, smentita da quanto si legge nel manuale, scaturisce una motivazione del tutto illogica poiché se l'apertura delle portiere fosse stata permessa ai comuni operatori la macchina sarebbe stata dotata di un semplice interruttore e non già di un selettore dotato di chiave estraibile.

2) Vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione al secondo motivo d'appello, con il quale il ... aveva rilevato che era stato ricostruito in modo errato l'infortunio, affermando che la lavoratrice si sarebbe infortunata mentre puliva i rulli e non, piuttosto, mentre cercava di allineare i film con le mani, dimostrando di aver compreso che la manovra eseguita ordinariamente non era quella dei riallineamento dei film, ma quella della pulizia dei rulli e così pervenendo al giudizio sbagliato secondo cui "se i film si ingrippano così frequentemente si è in presenza di un funzionamento non adeguato della macchina riconducibile al costruttore". Partendo da tale erronea premessa (accessibilità e inefficacia delle protezioni della zona imbocco della macchina), si era pervenuti a un giudizio errato anche con riferimento al comportamento abnorme della vittima.

3) Mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo d'appello, con riferimento al comportamento della lavoratrice. La Corte si esprime al riguardo sempre in termini di imprudenza e disattenzione, senza considerare che il comportamento della, medesima è stato non soltanto imprudente, omettendo ogni valutazione sul carattere (prevedibile e abnorme della manovra dalla stessa posta in essere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal ... è infondato e va rigettato. E' da rilevare, in primo luogo, che le censure della difesa s'incentrano sulle argomentazioni concernenti l'apposizione di una placca in epoca successiva al fatto, accorgimento che i giudici avrebbero ritenuto sufficiente ad evitare l'infortunio. In realtà le valutazioni riguardo all'idoneità del suddetto accorgimento in relazione delle finalità prevenzionistiche sono dedotte in sentenza ad abundantiam, sussistendo ulteriori e pregnanti argomenti, non specificamente censurati, idonei a sorreggere il giudizio di colpa. Ne consegue che la relativa censura non risulta connotata dal carattere di decisività. In relazione agli altri rilievi, si osserva che la semplicità dell'operazione manuale posta in essere dalla lavoratrice non esclude la necessità della segregazione degli organi in movimento, prescritta dalla legge, rispetto alla quale l'efficacia della placca successivamente apposta resta circostanza irrilevante; che la mancanza di formazione della lavoratrice è circostanza di fatto desunta da vari elementi, non sindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione; che il comportamento della lavoratrice non può essere considerato abnorme in forza del principio giurisprudenziale secondo cui "il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto imprevedibile il comportamento imprudente del lavoratore, addetto all'esecuzione di lavori ad un'altezza di sei metri, di utilizzare, per accelerare i tempi di lavorazione, un improprio carrello sollevatore, in luogo del regolare mezzo di sollevamento già impegnato per altri lavori)"(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009 Rv. 246695).

Con riferimento al ricorso proposto dal ... si rileva, quanto al primo motivo, che i giudici del merito hanno sufficientemente chiarito il punto relativo alla sussistenza della violazione prevenzionistica concernente la condizione di accessibilità agli apparati della macchina, ancorché a mezzo di chiavi azionate da un selettore. Hanno evidenziato che le parti rotanti della macchina avrebbero dovuto essere protette e segregate a monte, in conformità alle disposizioni di sicurezza, in maniera tale da impedire che entrassero in contatto con parti del corpo dell'operatore o, in alternativa, ove ciò fosse imposto da esigenze di produzione, che sarebbe stata necessaria la predisposizione di un sistema che consentisse in caso di contatto il rapido arresto dei rulli, sì da garantire in ogni caso la sicurezza del lavoratore. Quanto al secondo motivo, se ne apprezza l'infondatezza ove si consideri che si tratta di censura che propone una ricostruzione dei tratti alternativa rispetto a quella fornita, mediante motivazione congrua e logica, dai giudici del merito e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità. In ordine all'ultimo motivo di ricorso, si evidenzia l'infondatezza del medesimo alla luce dei principi affermati da questa Corte in tema di comportamento abnorme del lavoratore, già richiamati con riferimento al ricorso proposto dal coimputato

Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato rigettato. Ne consegue in capo ai ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali e della rifusione delle spese in favore della parte civile.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi 2.800,00€ oltre accessori come per legge.

